

IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Spec. Impresa

in composizione collegiale, nelle persone di:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - dott. Stefano Rosa | - Presidente |
| - dott. Raffaele Del Porto | - giudice |
| - dott. Gianluigi Canali | - giudice rel. |
| - | |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza con la quale la creditrice Mosca srl ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società semplice "Fappani Augusto, Valerio e Gianluigi società agricola";

rilevato che l'attività già esercitata dalla società debitrice, aveva, "per oggetto esclusivo", "l'esercizio di attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., che non sia commerciale ai sensi dell'art. 2195 del c.c., ed in particolare la lavorazione ed amministrazione di fondi rustici, il loro miglioramento e, in special modo, la coltivazione dei fondi medesimi mediante conduzione diretta, l'attività agrituristica, l'allevamento di animali, la trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, nonché l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura";

rilevato che le risultanze istruttorie non consentono di superare il dato camerale che conferma la natura agricola e non commerciale dell'attività esercitata dalla società debitrice;

rilevato in particolare che l'art. 2135 c.c. qualifica come attività connesse, tra le altre, quelle dirette alla commercializzazione di prodotti ottenuti dall'imprenditore agricolo nell'ambito della propria attività di allevamento;

rilevato che, secondo quanto affermato da debitrice, la carne venduta presso l'unità locale di Manerbio sarebbe di animali

allevati dalla stessa, circostanza questa non contestata né tantomeno confutata dall'istante;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di fallimento.

Nulla per le spese in assenza di istanza di rifusione.

Brescia 29.4.2015

Il Presidente

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott.
Stefano Franchioni